

## **Finanza regionale**

Sentenza n. 155 del 2006

*legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005)*

La Regione Friuli-Venezia Giulia contesta le disposizioni di cui ai commi 347, 348, 349, 350 e 352 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Il comma 347 incide sulla determinazione della base imponibile dell'IRAP; il comma 348 individua il periodo di imposta a partire dal quale si applicano le modifiche recate dal comma 347; il comma 349 interviene sulla disciplina dell'imposta sul reddito (IRE), sia trasformando le detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri di famiglia, con aumento degli importi deducibili, sia ridefinendo le aliquote; il comma 350 introduce un contributo di solidarietà sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 euro: infine, il comma 352 dà facoltà ai contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, ad applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

Le disposizioni censurate si risolverebbero nella riduzione delle entrate derivanti dalle imposte dirette (segnatamente dall'IRAP e dall'IRE) provocando pesanti riflessi sulla finanza regionale, le cui entrate fondamentali sono rappresentate dall'IRAP e dalla compartecipazione a determinate imposte statali, fra le quali l'IRE.

Per attenuare questo effetto riduttivo del gettito fiscale lo Stato avrebbe previsto nella stessa legge 311/2004 numerose misure compensative, volte a garantire la capacità di spesa statale, consistenti nell'aumento di numerose imposte indirette, al cui gettito tuttavia la Regione non partecipa.

La richiesta è pertanto quella di una declaratoria di illegittimità costituzionale delle riduzioni delle imposte dirette nella parte in cui la normativa che le dispone non provvede a riequilibrare le entrate regionali, come avviene invece per quelle statali.

Secondo la Regione sarebbe violato anzitutto il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, giacché la Regione Friuli-Venezia Giulia parteciperebbe al peso della riduzione delle imposte dirette in misura ben più rilevante del resto della comunità nazionale. Inoltre, la mancata previsione di risorse compensative del minor gettito da attribuire alla medesima Regione contrasterebbe con le disposizioni finanziarie del titolo IV dello statuto speciale e con l'art. 63, comma 4, del medesimo statuto, in ragione del quale le disposizioni finanziarie del titolo IV possono essere sì modificate con leggi ordinarie, ma in ogni caso sentita la Regione.

Ora, per quanto non possa parlarsi di una formale modificazione delle disposizioni statutarie, non vi sarebbero dubbi sul fatto che l'effetto della manovra equivalga ad una riduzione delle quote di partecipazione regionale al gettito erariale causata da una scelta consapevole del Governo. Attraverso la ristrutturazione delle basi di imposta e delle aliquote, e il contemporaneo riequilibrio delle sole imposte indirette statali, sarebbe stato indebitamente alterato il rapporto tra finanza statale e finanza regionale quale fissato dall'art. 49 dello statuto speciale (che determina le quote dei proventi statali devolute alla Regione), violando fra l'altro anche il principio di leale collaborazione, non essendo stata attivata al riguardo alcuna procedura di consultazione.

Secondo la ricorrente sarebbe infine leso il principio di corrispondenza tra entrate e funzioni, implicito nel sistema statutario ed espresso nell'art. 119, comma quarto, della Costituzione.

L'Avvocatura erariale rammenta in via preliminare che la legge 311/2004 reca numerose clausole di salvaguardia dell'autonomia delle Regioni a statuto speciale che renderebbero di per sé infondato il ricorso. Quanto al merito, la Regione vorrebbe accreditare l'esistenza di una aspettativa a non vedere diminuito il gettito degli anni precedenti, senza tener conto che in tempi di rallentamento economico la vigenza di aliquote alte non comporta necessariamente una stabilizzazione o un incremento del gettito fiscale.

In realtà (continua l'Avvocatura) l'intervento legislativo censurato si inserisce in una manovra assai articolata orientata a favorire la ripresa economica, ripresa che costituisce condizione indispensabile

per l'aumento della materia tassabile e conseguentemente per l'incremento del gettito fiscale complessivo e della disponibilità finanziaria delle stesse Regioni. Siffatta manovra dovrebbe pertanto essere considerata nel suo complesso e non voce per voce; le iniziative in questione sarebbero in ogni caso ascrivibili alla perequazione delle risorse finanziarie, materia di esclusiva competenza statale.

Il giudice costituzionale osserva come la ricorrente non contesti che la disciplina dei tributi (IRAP e IRE) toccati dalle norme impugnate appartenga alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; così come che tale competenza possa essere esercitata anche mediante norme di dettaglio, *“senza che ciò implichi violazione dell'autonomia tributaria delle Regioni”*.

Sulla scorta di questa ricostruzione di sistema la Corte esclude (richiamando esplicitamente la sentenza n. 431 del 2004) che ogni intervento modificativo di un tributo, il quale comporti un minor gettito per le Regioni, debba *“essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale”*.

In primo luogo non è corretto che singole disposizioni modificative di un tributo siano considerate in maniera *“atomistica”*, ossia prescindendo dal contesto nel quale esse si collocano; potendo infatti accadere che per effetto di concomitanti disposizioni finanziarie il gettito complessivo destinato alla finanza regionale non subisca riduzioni.

In secondo luogo la giurisprudenza costituzionale ha affermato più volte che a seguito di manovre di finanza pubblica possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché esse non comportino uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale inibendo alle medesime Regioni l'assolvimento dei propri compiti.

Poiché questa evenienza non è stata dimostrata, le questioni sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia sono da ritenersi infondate, tanto più che nel ricorso si richiamano solo alcune delle quote di compartecipazione al gettito fiscale previste dallo statuto speciale, tacendo *“su quelle ulteriori quote partecipative che riguardano anche imposte indirette, ossia quelle imposte su cui lo Stato avrebbe fatto a affidamento per compensare, almeno in parte, la riduzione del gettito fiscale derivante dalla manovra incidente sulle imposte dirette”*.

.

